



C O M U N E D I S U S A

Città Metropolitana di TORINO

**REGOLAMENTO SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
(SU GOMMA E "PEDIBUS")**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10.08.2021

INDICE

TITOLO I – TRASPORTO SCOLASTICO SU GOMMA

Art. 1 – FINALITA' E PRINCIPI GENERALI.....	Pag. 3
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	Pag. 3
Art. 3 – CRITERI DI ACCESSO.....	Pag. 4
Art. 4 – RESPONSABILITA'.....	Pag. 5
Art. 5 – SOSPENSIONI.....	Pag. 6
Art. 6 – ISCRIZIONI	Pag. 6
Art. 7 – MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO....	Pag. 6
Art. 8 – COMPORTAMENTO DURANTE IL TRASPORTO.....	Pag. 7

TITOLO II – TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZIO PEDIBUS

Art. 9 – FINALITA'.....	Pag. 8
Art. 10 – PRINCIPI GENERALI.....	Pag. 8
Art. 11 – PERCORSI E MODALITA' DI ATTUAZIONE.....	Pag. 8
Art. 12 – ISCRIZIONI.....	Pag. 9
Art. 13 – REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	Pag. 9
Art. 14 – SORVEGLIANZA E COMPITI DEGLI ACCOMPAGNATORI.....	Pag. 9
Art. 15 – ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	Pag. 10
Art. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	Pag. 10

TITOLO III – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 – VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI.....	Pag. 10
Art. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	Pag. 10
Art. 19 – PUBBLICITA' DEL SERVIZIO.....	Pag. 11
Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	Pag. 11
Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	Pag. 11

TITOLO I - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SU GOMMA

Art. 1 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, favorendo la regolare frequenza degli alunni dimoranti nelle frazioni e, in subordine, in zone della Città particolarmente distanti dai plessi scolastici. Relativamente alle zone maggiormente urbanizzate del territorio comunale, l'Amministrazione promuove e sostiene il servizio di "Pedibus" quale modalità di mobilità sostenibile alternativa al servizio su gomma.
2. Il trasporto scolastico è un servizio a tariffa, non obbligatorio, garantito agli alunni per i quali lo stesso presenta carattere di necessità. L'utilizzo del servizio si configura, inoltre, come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione degli alunni, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.
3. Il servizio è garantito dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le effettive disponibilità di bilancio.
4. Il Comune organizza il servizio, ordinariamente di anno in anno, qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'erogazione dello stesso. Il Comune si riserva la possibilità di individuare soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto allo studio, qualora ricorrano situazioni di evidente anti-economicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata, anche attraverso servizi sostitutivi od erogazione di contributi.
5. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di salita programmati alla sede scolastica e viceversa, degli alunni che frequentano in ordine di priorità:
 - la scuola primaria statale;
 - la scuola secondaria di I° grado;
 - la scuola primaria parificata avente un plesso nel Comune di Susa, limitatamente alle disponibilità dei posti;
 - la scuola secondaria di II° grado, limitatamente alle disponibilità dei posti e alla compatibilità degli orari del servizio con quelli delle singole scuole, dando la precedenza ad alunni con problemi di disabilità.
6. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere altri utenti residenti in Comuni limitrofi ma iscritti negli istituti scolastici di Susa, purché vi siano posti disponibili e purché utilizzino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune con affidamento ad operatore economico esterno avente i requisiti previsti dalle norme vigenti, nel rispetto delle disposizioni in materia del Codice dei contratti.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico stabilito dalla Regione Piemonte e dagli Organismi scolastici, indicativamente dal lunedì al venerdì, articolandolo su orari antimeridiani e pomeridiani.
3. Per poter usufruire del servizio, l'alunno deve essere in possesso della tessera di identificazione annuale ed esibirla ogni qualvolta il personale addetto ne faccia richiesta. La tessera sarà munita di fototessera dell'alunno e verrà rilasciata dall'Ufficio Scuola, a seguito dell'accoglienza della domanda di iscrizione. Nel caso in cui l'utente sia sprovvisto della tessera di identificazione durante il controllo, sarà tenuto a presentarla al personale il giorno successivo.

4. Le fermate vengono stabilite dal Comune tenendo conto dei seguenti elementi:
 - spazi idonei a radunare più utenti;
 - maggiore sicurezza possibile;
 - minimo intralcio al traffico stradale e rispetto della viabilità.
5. Non possono essere percorse strade private o che non consentano il transito e le manovre dei mezzi.
6. I tempi di percorrenza del trasporto devono tendere a garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio anche attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni, in accordo con l'Istituto Comprensivo.
7. Il personale addetto al servizio non è autorizzato a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
8. Il personale addetto al servizio deve assicurare che:
 - accedano al trasporto i soli utenti iscritti al servizio;
 - la salita e la discesa dall'autobus/minibus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 - al termine del tragitto di andata e di ritorno, la partenza del mezzo avvenga in sicurezza, dopo che gli alunni siano scesi e saliti dal mezzo, all'orario stabilito e che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti;
 - tutti gli utenti occupino costantemente un posto a sedere nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - siano evitati comportamenti degli utenti da cui possano derivare danni sia agli stessi che a terzi o a cose;
 - nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna il minore, lo stesso sia mantenuto sull'autobus con contestuale avviso telefonico al recapito comunicato all'atto dell'iscrizione. Il minore dovrà essere condotto, al termine del giro, presso la sede del Comando della Polizia Municipale;
 - il minore non venga lasciato davanti alle Scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti. La vigilanza sui minori da parte dell'autista viene esercitata dal momento in cui gli utenti salgono sul mezzo, presso la fermata stabilita, e sino a quando gli stessi scendono dal medesimo in prossimità della scuola, salvo diverso accordo con la medesima. Allo stesso modo la vigilanza deve essere esercitata sino al momento in cui i minori scendono dal mezzo per venire affidati ad un genitore o a persona delegata dal genitore stesso, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3.

Art. 3 – CRITERI DI ACCESSO

1. All'atto dell'iscrizione i genitori si impegnano ad accettare l'organizzazione del servizio per quanto riguarda orario, percorso, fermata, modalità di utilizzo ed eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno scolastico.
2. Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità decrescente:
 - a) maggiore lontananza della residenza del minore della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dall'edificio scolastico con precedenza per i residenti nelle frazioni;
 - b) diversamente abili della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che possono utilizzare il servizio;
 - c) la minore età del bambino;
 - d) esigenze documentate dei genitori;
 - e) minori che frequentano la scuola primaria paritaria a cui si applicano, se necessario, i criteri di priorità sopraindicati;
 - f) minori che frequentano la scuola secondaria di II° grado, limitatamente alle disponibilità dei posti e alla compatibilità degli orari del servizio con quelli delle singole scuole, dando la precedenza ad alunni con problemi di disabilità in grado di

- utilizzare il servizio;
- g) minori di cui sopra, residenti in Comuni limitrofi ma iscritti negli istituti scolastici presenti nel territorio comunale.
3. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti, in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa seguendo i criteri prioritari sopra indicati. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto.
4. Per gli utenti presenti in graduatoria, residenti in zone del territorio per le quali la distanza casa/scuola è superiore a 1,5 km., caratterizzate da difficoltà di transito tali da creare particolari disagi e ritardi nell'esecuzione del servizio, il Comune può prevedere che lo stesso venga effettuato con modalità differenti, incentivando anche forme di autorganizzazione tra le famiglie. In tali casi la Giunta Comunale potrà prevedere, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, l'erogazione di un contributo al nucleo familiare in relazione alla distanza percorsa ed ai giorni di effettiva presenza a scuola del minore.

Art. 4 - RESPONSABILITA'

1. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio presso una delle fermate individuate dal piano del trasporto, all'orario comunicato precedentemente all'attivazione del servizio, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
2. I genitori si impegnano ad essere sempre presenti o, in assenza, a garantire la presenza di persona delegata alla fermata per assistere il minore al momento della salita e della discesa.
3. Nel caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del bambino, si dovrà dichiarare quanto segue, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., firmata da un genitore, da consegnare al momento dell'iscrizione:
 - di essere consapevole che il minore conosce il tragitto fermata/scuola – fermata/casa e che ha maturato competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare, di non aver rilevato possibili situazioni di rischio nel percorso e di dare istruzioni per il rientro al domicilio;
 - di impegnarsi ad informare tempestivamente il Comune di Susa ed il gestore del trasporto scolastico qualora le condizioni di cui al comma precedente, si modifichino o vengano meno;
 - di esonerare l'addetto al servizio dalla responsabilità, connessa alla vigilanza, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia nel tragitto di andata, sia in quello di ritorno dalle attività scolastiche;
 - di esonerare in ogni caso il Comune di Susa, il gestore del trasporto scolastico e l'autista del mezzo da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che lo stesso possa causare dopo la discesa dal mezzo o negli eventuali tempi d'attesa.
4. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona delegata, si procederà con le modalità previste al precedente art. 2, comma 8. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, l'Ufficio comunale competente potrà valutare la sospensione del servizio nei confronti dell'utente.

Art. 5 – SOSPENSIONI

1. Il Comune informerà tempestivamente i responsabili scolastici sulla programmazione del servizio di trasporto scolastico, condividendone l'organizzazione.

2. Durante eventuali cause di forza maggiore (abbondanti nevicate o altre calamità naturali, emergenze sanitarie ecc.) il servizio potrà essere sospeso. In caso di sospensione parziale o totale delle lezioni, ingressi posticipati o uscite anticipate il servizio potrà essere ridotto o sospeso.
3. La sospensione del servizio sarà comunicata dal Comune agli iscritti, compatibilmente con le contingenze ed i tempi, mediante comunicazioni informali singole e/o avvisi pubblici, anche attraverso i social network ed il sito istituzionale del Comune.

Art. 6 – ISCRIZIONI

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare specifica istanza su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Scuola del Comune, entro i termini stabiliti annualmente dal Responsabile del servizio, normalmente entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Su tale modulo di domanda il genitore dovrà comunicare anche il nome della persona delegata ad essere presente alla fermata dello scuolabus e di aver preso visione delle disposizioni del presente regolamento ed autocertificare quanto previsto dall'art. 4, c. 3.
3. La domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta da uno dei genitori, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata (PEC);
 - direttamente presso l'Ufficio del Comune addetto ai servizi scolastici;
 - a mezzo posta ordinaria.
4. Chi sottoscrive l'iscrizione si impegna al pagamento della quota tariffaria dovuta. L'impegno al pagamento del servizio trasporto cesserà contestualmente alla presentazione del modello di rinuncia al servizio.
5. La domanda ha validità per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni successivi e non implica automaticamente la sua accettazione.
6. In caso di ammissione, il servizio si intende concesso per l'intero anno scolastico. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché nel rispetto degli orari, itinerari e fermate stabilite.
7. L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenda più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scuola del Comune.

Art. 7 - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale in conformità ai principi fissati dalla normativa vigente (articolo 5 del D.lgs 13/04/2017, n. 63 e l'art. 3, comma 2 del D.L. 29/10/2019, n. 126, convertito nella legge n. 159/2019) e nel rispetto degli equilibri di bilancio, mediante provvedimento della Giunta comunale, stabilisce la quota di compartecipazione delle famiglie al costo del servizio di trasporto scolastico e le modalità di pagamento, tenendo conto della sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico nel garantire il diritto allo studio. In tale contesto normativo e quando il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente.
2. La quota di partecipazione viene individuata attraverso meccanismi di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano, nel rispetto anche del vigente Regolamento sulle prestazioni

sociali agevolate al quale si rinvia per quanto riguarda l'applicazione delle agevolazioni tariffarie in base alle fasce ISEE.

3. Il provvedimento motivato della Giunta comunale di cui al primo comma che fissa l'importo della quota di partecipazione delle famiglie, deve prevedere un abbattimento tariffario nel caso di più utenti di uno stesso nucleo familiare (es. fratelli). In caso di utenti non residenti, la determinazione della tariffa deve tendere a coprire maggiormente i costi del servizio.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare singoli casi eccezionali di riduzione di tariffa, quando il servizio sia stato sospeso per cause di forza maggiore.
5. Eventuali assenze dell'alunno non comportano riduzioni sia parziali che totali ad eccezione di malattie gravi e/o prolungate o infortuni che comportino un mancato utilizzo del servizio superiore ai 30 giorni. In tali casi sarà necessario darne comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente con allegata la relativa documentazione comprovante la particolare situazione.
6. In caso di ritardato pagamento, gli utenti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di ulteriore inadempimento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà alla riscossione coattiva nel rispetto della normativa vigente.
7. Il servizio è erogato a condizione che siano in regola con il pagamento delle quote di contribuzione relative all'anno scolastico precedente.

Art. 8 - COMPORTAMENTO DURANTE IL TRASPORTO

1. Durante il trasporto gli utenti devono mantenere un comportamento composto, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'autista, quali:
 - prendere rapidamente posto;
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia;
 - non alzare il tono della voce;
 - mantenere le misure eventualmente disposte dalle competenti autorità in materia sanitaria in conformità alla segnaletica apposta sul mezzo;
 - mantenere una condotta corretta nei confronti dei compagni ed osservare le indicazioni degli addetti al servizio, evitando comportamenti che possono mettere in pericolo la propria, l'altrui incolumità e la sicurezza del mezzo;
 - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
2. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o dei compagni, richiamati all'ordine dall'addetto al servizio senza successo, devono essere riferiti dallo stesso all'Ufficio comunale competente che informerà i genitori.
3. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale, sentiti i genitori ed il Dirigente scolastico, potrà adottare il provvedimento della sospensione dell'utilizzo del servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
4. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo durante il trasporto o durante l'attesa per la salita e dopo la discesa, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei medesimi.

TITOLO II - SERVIZIO "PEDIBUS"

Art. 9 – FINALITA'

1. Il "Pedibus" rappresenta un'alternativa sicura, divertente, gratuita ed ecologica al trasporto in auto/autobus degli alunni a scuola.
2. L'Amministrazione comunale può attivare, d'iniziativa propria o di soggetti esterni (genitori o associazioni, cittadini attivi ecc.), l'esperienza del servizio "Pedibus" per valorizzare i profili di sostenibilità ambientale, educativi, salutistici e quale

strumento per promuovere un approccio di comunità imperniato sulla condivisione.

3. L'attività si pone come finalità principali di:

- consentire agli alunni di raggiungere a piedi la scuola con sicurezza, favorendo la loro autonomia nello spostarsi all'interno del tragitto casa-scuola, la conoscenza e la padronanza del territorio urbano riconoscendone le situazioni di pericolo;
- permettere agli alunni di socializzare rendendo il tragitto casa-scuola mattutino un momento ludico e di aggregazione, al di fuori dell'orario scolastico;
- sviluppare la sensibilità ecologica riducendo la presenza di automobili circolanti, sensibilizzando anche i genitori sui benefici delle diverse forme di mobilità dolce;
- favorire l'abitudine dei bambini a muoversi a piedi anziché con i mezzi di trasporto privati, per brevi uscite all'interno del paese, con l'intento di migliorarne il benessere psicofisico.

4. Verrà costituito un gruppo di lavoro formato da volontari (genitori, nonni, familiari degli alunni aderenti, volontari di realtà associative del territorio, referenti di altri enti, scuole ecc.) e coordinati dall'Assessorato alla Scuola del Comune, con l'obiettivo di alimentare il senso di "progetto di comunità". Il gruppo individuerà al suo interno un referente del progetto, che si occuperà, in collaborazione con il Comune, della raccolta delle adesioni di alunni e accompagnatori, dell'organizzazione del servizio, degli incontri formativi ecc. Viene definito un calendario degli accompagnatori volontari (almeno due) a disposizione degli utenti.

Art. 10 - PRINCIPI GENERALI

1. Gli alunni ed i loro accompagnatori si incontrano in fermate prestabilite e poi percorrono insieme, a piedi, il tragitto casa-scuola. Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni "passeggeri" e da due o più adulti "autisti" e "controllori" e fa riferimento al modello del trasporto pubblico: gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate definite, contrassegnate da un'apposita segnaletica predisposta dal Comune. I bambini vengono accompagnati da volontari, riconoscibili da pettorina catarifrangente. Il Pedibus potrà avviarsi solo se vi sarà la presenza di almeno due adulti addetti alla sorveglianza per ciascun itinerario e dovrà accompagnare non più di 15 alunni per tratta.
2. Vengono richiamate per il presente servizio tutte le disposizioni stabilite nei precedenti articoli del regolamento, per quanto compatibili, in tema di organizzazione, responsabilità, comportamento ed autorizzazioni.

Art. 11 - PERCORSI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. L'attività di Pedibus è rivolta a tutti gli alunni delle scuole primarie di I° grado presenti sul territorio comunale, che possono usufruire del percorso più idoneo tra quelli proposti e indicati sul modulo di iscrizione. Compatibilmente con i posti disponibili, potrà essere esteso agli utenti frequentanti istituti scolastici privati parificati aventi il plesso nel Comune di Susa.
2. Il servizio potrà essere garantito, limitatamente all'orario scolastico di frequenza obbligatoria, nei percorsi individuati e negli orari previsti dall'Amministrazione, con le seguenti modalità:
 - gli alunni dovranno essere presenti alle fermate negli orari stabiliti, comunicati precedentemente all'attivazione del servizio;
 - gli accompagnatori verificheranno il gruppo, in base all'elenco degli iscritti. Sarà cura dei genitori comunicare direttamente agli accompagnatori, verbalmente o anche tramite avviso scritto, la mancata partecipazione del figlio per uno o più giorni;
 - all'orario prefissato il Pedibus partirà con gli alunni presenti: in caso di ritardo dell'alunno, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo direttamente a scuola o raggiungere in orario la fermata successiva;

- il servizio Pedibus, può essere integrato dai genitori con regolare iscrizione al servizio di trasporto scolastico su gomma per il viaggio di ritorno;
- il servizio viene garantito limitatamente agli orari e nei giorni stabiliti.

Art. 12 – ISCRIZIONI

1. Le iscrizioni vengono effettuate mediante compilazione di modulistica opportunamente redatta dall'Ufficio Scuola del Comune, anche contestualmente all'iscrizione al servizio di trasporto scolastico su gomma. Le iscrizioni saranno accettate anche in corso d'anno scolastico ed accolte compatibilmente con i posti disponibili. La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi.
2. L'Ufficio scuola, entro l'inizio dell'attività del Pedibus, verifica le iscrizioni pervenute e comunica l'accettazione della medesima.
3. Le domande sono accettate fino a copertura dei posti disponibili e nel rispetto dell'itinerario individuato e del rapporto adulti/bambini.
4. Qualora le domande risultino eccedenti dovranno considerarsi i seguenti criteri di ammissione:
 - alunni i cui genitori o familiari hanno presentato adesione quali accompagnatori;
 - ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 13 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Per un regolare ed efficace servizio Pedibus, gli alunni partecipanti sono tenuti a rispettare le seguenti regole:
 - puntualità alle fermate;
 - evitare comportamenti che mettano in pericolo sé stessi o i compagni (correre, spintonare ecc.);
 - mantenere la fila.
2. I genitori dei bambini partecipanti si impegnano ad istruire il proprio figlio sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. I genitori devono inoltre contribuire alla buona riuscita del servizio rispettando le fermate e, per ovvi motivi di sicurezza, non devono far accodare i bambini al Pedibus già in cammino, facendo scendere i medesimi dalle macchine in sosta a bordo strada o in luoghi diversi dalle fermate regolamentari.
3. Tutti i bambini che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dall'iniziativa.

Art. 14 - SORVEGLIANZA E COMPITI DEGLI ACCOMPAGNATORI

1. I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati al personale volontario che ha comunicato la propria disponibilità compilando un apposito modulo di adesione.
2. I volontari sono parte attiva nella promozione dell'iniziativa, nel diffonderne i valori e illustrarne i benefici alla comunità.
3. I volontari sono tenuti:
 - a partecipare ai momenti formativi promossi dall'Amministrazione comunale, attraverso il Comando di Polizia Municipale e a partecipare alle riunioni organizzative per la gestione del servizio;
 - i volontari/accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all'elenco fornito dal Comune e sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all'arrivo a scuola;
 - ad indossare l'apposita pettorina catarifrangente riportante il logo del servizio

- fornita dall'Amministrazione comunale;
- ad affiancare e accompagnare i bambini, con compiti di controllo e sorveglianza, affinché lungo il percorso non si verifichino inconvenienti o incidenti;
 - a svolgere i compiti connessi al servizio Pedibus con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
4. Il volontario impossibilitato a coprire il proprio turno di servizio è tenuto ad informare tempestivamente il Referente del servizio Pedibus o suo delegato, se possibile almeno 24 ore prima della partenza della linea a cui ha aderito. Nei casi estremi di sopraggiunta impossibilità nella mattina stessa del Pedibus, la comunicazione deve pervenire almeno mezz'ora prima.
 5. La rinuncia al ruolo di volontario/accompagnatore sarà subordinata a comunicazione scritta agli organizzatori, con preavviso di 10 giorni dalla data ultima di servizio.

Art. 15 - ORGANIZZAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il Pedibus verrà sospeso nelle giornate di sciopero del personale della scuola o altro evento che potrà portare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso.
2. Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi condizione atmosferica, rispettando il calendario scolastico, salvo eventi di emergenza o pericolo, già decretate prima della partenza delle linee, che comporteranno la sospensione automatica del servizio, con preavviso agli iscritti qualora possibile.

Art. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. I volontari/accompagnatori saranno coperti per la responsabilità civile e infortuni dalla polizza assicurativa comunale a copertura di eventuali danni agli utenti, a terze persone o a cose.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 17 - VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia dei servizi disciplinati dal presente Regolamento in termini di funzionalità ed economicità.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all'Ufficio comunale competente che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati personali dei soggetti interessati verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679).
2. In relazione alle incombenze e alle necessità sottese al presente Regolamento, i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici, in ottemperanza alle garanzie di riservatezza previste dalla vigente normativa.

Art. 19 – PUBBLICITA' DEL SERVIZIO

1. Il Comune assicura la divulgazione del presente regolamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet comunale, nonché mediante distribuzione di apposita informativa da parte della scuola.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/90, sarà tenuta

a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione e/o estrarne copia a semplice richiesta, previo rimborso spese di riproduzione.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Nel primo anno di vigenza del presente regolamento vengono ritenute valide le domande di preadesione già raccolte dagli uffici comunali, ai sensi della precedente regolamentazione del servizio.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.